

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
per la chiusura della procedura di mobilità ex art. 24 Legge n°223/91

Oggi 4 Maggio 2015 presso lo Studio Associato Pagani di Milano, Viale Tunisia, 27 si sono incontrati:

per PARTESA S.r.l. Sig. Alfonso Cionti, con l'assistenza di Roberto Respinti

e
per FILCAMS-CGIL Nazionale Sig.a Isabella Liguori

per FISASCAT-CISL Nazionale Sig. Dario Campeotto

per UILTUCS UIL Nazionale Sig. Gabriele Fiorino

ciascuno anche in rappresentanza delle rispettive Organizzazioni territoriali e delle RSA

Premesso che

- Partesa S.r.l. ha avviato con comunicazione datata 27 Febbraio 2015 una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della Legge n°223/91 per n. 58 dipendenti occupati presso i seguenti depositi:
 - Vercelli, Via Famiglia Jona, 3 con un esubero di n° 4 lavoratori, sul totale di n° 18 lavoratori ivi occupati;
 - Novi Ligure (AL), Strada del Turchino, 18, con un esubero di n° 2 lavoratori, sul totale di n° 11 lavoratori ivi occupati;
 - Orbassano (TO), Via Papa Giovanni Paolo II, 12, con un esubero di n° 13 lavoratori, sul totale di n° 29 lavoratori ivi occupati;
 - Pioltello (MI), Via I° Maggio, 6, con un esubero di n° 9 lavoratori, sul totale di n° 77 lavoratori ivi occupati;
 - Saluzzo (CN), Via Bodoni, 89, con un esubero di n° 15 lavoratori, sul totale di n° 27 lavoratori ivi occupati;
 - Belluno, Via degli Agricoltori, 4 con un esubero di n° 2 lavoratori, sul totale di n° 31 lavoratori ivi occupati;
 - Oppeano (VR), Via Villafontana, 309/a, con un esubero di n° 3 lavoratori, sul totale di n° 13 lavoratori ivi occupati
 - Rovigo, Via delle Industrie, 14/B con un esubero di n° 3 lavoratori, sul totale di n° 9 lavoratori ivi occupati
 - Spilamberto ((MO), Via Modenese, 1104/A, con un esubero di n° 2 lavoratori, sul totale di n° 6 lavoratori ivi occupati.
 - Bedizzole (BS), Via Benaco, 96 con un esubero di n° 1 lavoratori, sul totale di n° 11 lavoratori ivi occupati
 - Genova, P.zza De Caroli, 38 rosso, con un esubero di n° 2 lavoratori, sul totale di n° 20 lavoratori ivi occupati
 - Poggibonsi, Località Campomagno, con un esubero di n° 1 lavoratori, sul totale di n° 13 lavoratori ivi occupati
 - Cortemaggiore (PC), Via Galileo Galilei, 3 con un esubero di n° 1 lavoratori, sul totale di n° 6 lavoratori ivi occupati;
- i motivi per i quali la Società intende procedere alla riduzione di personale sono ampiamente illustrati nella comunicazione di avvio della procedura stessa;
- la consultazione sindacale di legge ha avuto luogo in occasione delle riunioni tenutesi a livello nazionale nei giorni 18 Marzo u.s., 17 e 27 Aprile u.s., u.s. e in data odierna, nonché ulteriori incontri sindacali a livello territoriale nell'ambito dei quali l'Azienda ha illustrato approfonditamente le cause che hanno condotto all'apertura della procedura di mobilità e il progetto di riorganizzazione in corso;



- nel corso dei suddetti incontri le parti hanno esaminato ogni utile soluzione e strumento finalizzati a ridurre sul piano sociale le conseguenze della procedura di mobilità;

Tutto ciò premesso

le parti hanno raggiunto il seguente accordo:

1. Le premesse formano parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente accordo.

2. **Piano di gestione degli esuberanti.**

Le Parti, al fine di intervenire sul problema occupazionale, derivante dalla riduzione di Personale, convengono sull'utilizzo dei seguenti strumenti:

- 2.1. l'attuale procedura di mobilità riguarderà un numero massimo di 46 lavoratori e decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente accordo, così come previsto dall'art. 4 della Legge 223/1991, con validità sino al 31 ottobre 2015, utilizzando in tal senso il potere di deroga e proroga previsto dall'articolo 8, comma IV, della Legge 236/1993.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. n. 223/91 le parti concordano il seguente unico criterio per l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità:

- non opposizione al collocamento in mobilità a fronte di una incentivazione all'esodo;

- 2.2. Presso il deposito di Belluno viene mantenuta la posizione di Logistic Operator a seguito di un accordo tra Azienda, O.O.S.S. Territoriale e lavoratori per la trasformazione del loro rapporto di lavoro a part time o di riduzione dell'attuale part time. Presso il deposito di Orbassano viene mantenuta una delle due posizioni di Logistic Operator a seguito di accordo individuale di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time.

- 2.3. In relazione alle azioni in area Amministrazione e Logistica indicate al punto 4 della comunicazione di apertura della procedura di mobilità citata in premessa inerenti la cessazione delle posizioni presso l'unità operativa di Orbassano e concentrazione sui depositi di Vercelli e Genova delle residue attività, le parti concordano che fino ad un numero massimo di 6 le posizioni di lavoro di:

- Addetto Cassa;
- Addetto gestione credito;
- Recuperatore;
- Senior B.U. Accountant;
- Replenishment Specialist;
- B.U. Accountant

saranno trasferite da Orbassano a Genova o Vercelli, in relazione alle esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali.

- 2.4. L'Azienda ha già promosso la ricollocazione con rapporto di lavoro subordinato del Personale occupato con mansioni di Consegnatario e Addetto STAC presso società terze (alle quali è attualmente appaltata o alle quali verrà appaltata la gestione dei servizi di consegna e movimentazione merce e servizio tecnico di assistenza ai Clienti). Ai lavoratori che accetteranno di risolvere il rapporto di lavoro con la Società mediante collocamento in mobilità e che accetteranno la proposta di assunzione formulata dalla società terza verrà riconosciuto

un sostegno economico al reddito a titolo di incentivo all'esodo e di transazione generale novativa sul rapporto intercorso, nella misura che è stata determinata sulla base degli accordi intervenuti fra Azienda e Lavoratore e che in ogni caso non potrà essere inferiore ad € 5.000,00 lordi.

- 2.5. Al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma di mobilità, l'Azienda erogherà ai lavoratori che non si opporranno al collocamento in mobilità un sostegno economico al reddito a titolo di incentivo all'esodo e di transazione generale novativa sul rapporto intercorso, nella misura che è stata determinata sulla base degli accordi intervenuti fra Azienda e Lavoratore e che in ogni caso non potrà essere inferiore a n° 4 mensilità lorde (comprehensive dei ratei di mensilità supplementari).
- 2.6. L'incentivo all'esodo indicato ai precedenti punti 2.4. e 2.5. sarà erogato, previa sottoscrizione in sede sindacale degli accordi di transazione individuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.410 e 411 c.p.c., unitamente al TFR ed alle altre competenze di fine rapporto.
- 2.7. La Società espletterà tutti gli adempimenti di sua competenza necessari per permettere ai lavoratori collocati in mobilità di essere regolarmente iscritti nelle relative liste.

Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Accordo la procedura di mobilità di cui in premessa è da intendersi espletata e conclusa con la data odierna, a tutti gli effetti degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n°223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

Partesa S.r.l.



FILCAMS-CGIL Nazionale



FISASCAT-CISL Nazionale



UILTUCS UIL Nazionale

